

STATUTO AGGIORNATO 2023

di “DIFFUSIONE DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e CULTURALE”

Adeguamento dello Statuto vigente alle previsioni obbligatorie di cui al D.LGS. N. 36/2021, così come integrato e modificato dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023.

TIPOLOGIA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1) È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica, non riconosciuta, senza fini di lucro, di durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale (come previsto dal D.Lgs. N. 36/2021, art.7, comma 1, lettera d). Detta Associazione è costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2) L'Associazione Sportiva Dilettantistica viene denominata “DIFFUSIONE DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA e CULTURALE” (come previsto dal D.Lgs. N. 36/2021, art.7, comma 1, lettera a). La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica”, nonché il relativo acronimo di “ASD”, potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico soltanto dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e soltanto in costanza di iscrizione nel Registro stesso.

Articolo 3) L'Associazione ha sede legale in Montesilvano (Pescara), Via Livenza n. 10. Codice di avviamento postale: 65015. Il codice fiscale dell'Associazione è il seguente: 91063450687. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sua sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede legale potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato successivamente nella prima Assemblea dei Soci, senza che questo costituisca modifica dello Statuto, ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. L'Associazione non è dotata di personalità giuridica e si riserva l'eventualità di richiederla ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. N. 39/2021.

Articolo 5) L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 6) Natura e scopi principali dell'Associazione:

L'associazione oltre ad essere apolitica e senza scopo di lucro, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio. Sono scopi dell'Associazione:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione delle attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal C.O.N.I. / C.I.P., quali, principalmente, la danza sportiva e tutte le altre discipline ad essa collegate e propedeutiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività, agonistica, agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica nei settori delle danze, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica - come previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni- anche se esercitata con modalità competitive, e fornire adeguata assistenza ai propri associati e/o ai tesserati della Organizzazione nazionale di appartenenza, attraverso la svolgimento delle attività didattiche tese all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, favorendone lo sviluppo e la diffusione, attraverso l'organizzazione, la promozione e l'istituzione di corsi didattici per lo studio e l'insegnamento della danza, di spettacoli, convegni, rassegne, festival, seminari, corsi ed esami, sia in presenza sia con collegamento telematico;

- promuovere, diffondere e tutelare la pratica, la tradizione e la cultura delle danze -intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci- in ogni forma;

- realizzare, durante le diverse fasi di studio e di ricerca in materia di danza, prodotti editoriali e multimediali.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì -pur non avendo fini di lucro- svolgere delle attività economiche (per esempio, vendita e pubblicità), purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale. L'Associazione è attualmente affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale C.S.E.N. -Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI- ed accetta incondizionatamente di conformarsi e di osservare le norme, direttive e disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P., del C.I.O. e tutti i regolamenti e le disposizioni del medesimo Ente di Promozione, nonché delle previsioni di cui al D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni e di ogni altra vigente normativa

Articolo 7) Sono attività secondarie e strumentali agli scopi stabili e principali dell'Associazione (nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni):

- promuovere e favorire le attività ludico-motorie, di carattere sportivo, educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale;

- promuovere e partecipare ad eventi come manifestazioni fieristiche, sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva e per attività ludico-motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati;

- promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;

- istituire centri estivi ed invernali con finalità motorie, di base e/o sportive, culturali, ricreative e del tempo libero;

- curare l'edizione e la diffusione di riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- condurre in locazione e gestire impianti sportivi.

Le attività secondarie e strumentali eventualmente esercitate debbono essere svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti già previsti dalla normativa vigente e da quelli definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Articolo 8) Per poter realizzare sia gli scopi stabili e principali, sia le eventuali attività secondarie e strumentali, l'Associazione potrà avanzare proposte agli Enti Sportivi, Associazioni, Enti Pubblici e Scolastici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio.

STATUTO, AFFILIAZIONE, C.O.N.I., R.A.S.

Articolo 9) L'Associazione è regolata dalle disposizioni legislative sulle associazioni e da quelle contenute nel presente Statuto ed agisce nel rispetto del decreto legislativo N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 10) L'Associazione deve essere affiliata ad almeno un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.. L'Associazione è attualmente affiliata al C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. ed Ente di Promozione Sociale e ne riconosce e si conforma al suo Statuto ed alle sue norme, regolamenti e direttive, accettando e rispettando eventuali provvedimenti dallo stesso presi nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più suoi soci. L'Associazione si conforma inoltre alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. e del C.I.P., accettando e rispettando eventuali provvedimenti presi dal C.O.N.I. e dal C.I.P. nei confronti dell'Associazione e/o di uno o più dei suoi soci, e riconosce e si conforma alle Norme, Regolamenti e Direttive del Ministero per lo Sport ed al Registro delle Attività Sportive (RAS) oltre che a tutte le disposizioni di legge in ambito sportivo, nonché a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza

di genere, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. N. 39/2021 e successive integrazioni e modificazioni. La stessa è riconosciuta ai fini sportivi adeguandosi e applicando le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni.

SOCI

Articolo 11) Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, anche minorenni. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lo Statuto si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive ed hanno diritto di voto tutti i soci, anche i soci minorenni attraverso chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 12) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata al riguardo, dichiarando di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ad eventuali Regolamenti Interni.

Articolo 13) La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 14) La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione stessa da parte del Consiglio Direttivo, che la ratifica senza necessità di delibera dell'Assemblea. All'atto della ratifica da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente, ad ogni effetto, una volta versata la quota associativa annuale, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale, con validità di dodici mesi dalla data di ammissione, e verrà iscritto nel libro soci. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Non sono ammessi Soci temporanei.

Articolo 15) Nel caso in cui la domanda di ammissione a socio venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso entro trenta giorni. Sul ricorso si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dell'Associazione.

Articolo 16) Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 17) Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 18) Sono Soci tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. I Soci hanno diritto di voto alle Assemblee Sociali. Lo status di Associato non crea diritti di partecipazione monetaria; le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi.

Articolo 19) Tutti i Soci sono uguali, senza discriminazione alcuna, e provvedono:

- al pagamento della quota sociale annuale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici, in funzione della partecipazione ad attività istituzionali ed a quelle organizzate per il perseguimento dello scopo sociale, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 20) Tutti i Soci sono uguali e hanno gli stessi diritti, senza discriminazione alcuna, ed in particolare il diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie;
- di partecipare alle attività associative, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di voto per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e di ogni altra deliberazione assembleare;
- di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non rendere impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio; (come previsto dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2021).

Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto mediante il genitore, anche disgiuntamente, o comunque il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 13.

Articolo 21) I Soci cessano di appartenere all'Associazione e ne sono esclusi nei seguenti casi:

dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale annuale;
- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizzano la normale vita associativa del sodalizio;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione dalla qualità di socio è deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il cui provvedimento dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea dei Soci. Il socio che ha esercitato il recesso volontario può in seguito presentare nuova domanda di ammissione a socio. Il socio escluso non può essere riammesso nell'Associazione, ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi. La riammissione viene in ogni caso deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

TESSERATI

Articolo 22) Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendono partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità. I tesserati non assumono la qualità di socio, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizzano mediante il tesseramento ad una Organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 23) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote e dai contributi associativi;
- dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, successioni, elargizioni di Soci, Associazioni, di terzi o Enti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali;

- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o beni che costituiscono il patrimonio della Associazione durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dall'art. 148, comma 8, lettera a), del TUIR).

Articolo 24) Le somme versate per la quota sociale annuale, per le quote ed i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 25) Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera f), del D.Lgs. N. 36/2021. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e da quest'ultimo presentato all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, entro il trenta aprile dell'anno successivo. L'Assemblea approva a maggioranza semplice il rendiconto economico-finanziario. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 26) L'Associazione è senza fini di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto o il rinnovo di impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ORGANI SOCIALI

Articolo 27) L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Articolo 28) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 29) Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie.

La convocazione delle Assemblee dei Soci, Ordinarie o Straordinarie, deve contenere l'indicazione del luogo di svolgimento, del giorno e dell'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, che non può svolgersi prima di due ore dalla prima convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. La convocazione delle Assemblee dei Soci, Ordinarie o Straordinarie, avverrà almeno quindici giorni prima della riunione mediante una o più modalità idonee decise dal Consiglio Direttivo, che potranno essere: affissione di avviso nella sede di attività dell'Associazione; comunicazione agli associati a mezzo posta o e-mail (ai recapiti risultanti dal libro soci); pubblicazione nel sito internet istituzionale o nei social network associativi. Ogni socio può essere delegato per la votazione in assemblea da non più di due soci.

Articolo 30) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile di ciascun anno, per:

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- la discussione sull'attività svolta;
- la programmazione delle attività future;

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario per la delibera di quanto sotto esposto:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo, integralmente oppure in parte in caso di dimissioni di uno o più dei suoi componenti;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dallo Statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei partecipanti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 31) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci;
- per deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto;
- per deliberare in merito alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità di modifica dello Statuto.

L'Assemblea Straordinaria discute e delibera gli argomenti all'ordine del giorno proposti dal Consiglio Direttivo o dai Soci che hanno fatto richiesta di convocazione.

Articolo 32) L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 33) Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria deliberano con modalità di voto palese, per alzata di mano. Alla votazione possono partecipare tutti i soci maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente Articolo 13.

Articolo 34) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, assistito da un Segretario; le deliberazioni adottate devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Articolo 35) Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 40 e 41 del presente Statuto.

Articolo 36) Laddove l'Assemblea deliberi sull'elezione o il rinnovo di una o più cariche sociali, o la delibera riguardi la modifica dello Statuto o il cambio della sede legale, una copia del relativo verbale deve essere inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

VIDEO ASSEMBLEE DEI SOCI

Articolo 37) È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, alle condizioni e modalità previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 38) In tutti i casi è necessario che:

- debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare i documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 39) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2021. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono, di norma, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le eventuali spese vive inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale o di collaborazione a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta quale componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 40) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la metà più uno dei Direttori;

Articolo 41) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- decidere la quota di iscrizione annuale dei Soci e le quote relative alla partecipazione e allo svolgimento delle attività istituzionali;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- fissare le date di prima e di seconda convocazione, il luogo, di svolgimento l'ordine del giorno e la modalità di convocazione delle Assemblee dei Soci;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione dei Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- rendere edotti i soci, con idonee forme di pubblicità, sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulle delibere delle Assemblee dei Soci Ordinarie o Straordinarie, sui bilanci e rendiconti;
- incaricare Tecnici, Istruttori, Allenatori, Responsabili di Settore;
- deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito;
- assumere le decisioni inerenti la direzione dell'eventuale personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui eventualmente si dovesse avvalere l'Associazione, nonché di eventuali volontari, e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. N. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

PRESIDENTE

Articolo 42) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. N. 36/2021.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti bancari o postali. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Sociali e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi motivo all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 43) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera g, del D.Lgs. N. 36/2021. In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sulla destinazione del patrimonio residuo, se presente, dedotte le passività-debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione- per uno o più fini sportivi e/o ad altra associazione con finalità sportive analoghe, come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. N. 36/2021.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto approvato e sottoscritto in Montesilvano, 04.12.2023